

## **PROVENIENZA: ORDINE DI MONZA E BRIANZA**

OGGETTO: 1.1. Ambito soggettivo (delega su conto corrente)

6.1. Determinazione delle sanzioni in materia di monitoraggio fiscale

4.2. Aspetti connessi alla richiesta di accesso alla procedura

QUESITO:

In tema di voluntary disclosure se nel conto corrente estero vi è un intestatario e un delegato, il delegato (con delega di firma) che non ha mai effettuato operazioni (anche se avrebbe potuto) deve presentare in modo autonomo la voluntary disclosure solo per la sua quota? deve presentare il quadro RW? Se invece avesse effettuato delle operazioni deve presentare la voluntary disclosure e l'RW?

Inoltre:

- il titolare del c/c deve indicare nella sezione I i dati del delegato che non ha mai effettuato operazioni?
- per attività finanziarie detenute in Svizzera va compilata nella sezione II la colonna 2 o 3? ("Black list con accordo per scambio di informazioni" oppure " Non black list"?)
- se il titolare del c/c non rimpatrierà la disponibilità estera detenuta in Svizzera sono previste sanzioni più alte? Le caselle 2 e 13 della sezione IV del modello vanno compilati?
- gli imponibili ai fini della determinazione dell' imposta Ivafe vanno inseriti nella relazione di accompagnamento?
- la relazione di accompagnamento va inviata anche nel caso di opzione per la tassazione forfettaria?

SOLUZIONE PROPOSTA:

In ordine alla delega esistente per operare su conto corrente la risposta è già stata fornita dalla DRE (cfr. quesiti Mantova 3, Pavia 2).

Nella sezione I, colonna 1, del Modello di "Richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria" si ritiene che il titolare deva indicare i dati del soggetto delegato.

Per le attività finanziarie detenute in Svizzera va compilata nella sezione II la colonna 2 (black list con accordo per scambio informazioni).

Se il titolare del c/c non rimpatrierà la disponibilità estera detenuta in Svizzera è stabilita la riduzione delle sanzioni per violazione delle norme sul monitoraggio alla metà del minimo edittale qualora (Circ. 10/2015, punto 6.1.) l'autore della violazione rilascia all'intermediario finanziario estero, presso cui le attività sono detenute, l'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione (c.d. *waiwer*), controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione

volontaria. In alternativa il contribuente può avvalersi delle sanzioni ridotte effettuando il c.d. rimpatrio giuridico delle attività (cfr. Circ. 10/2015, punto 6.1).

Le caselle 2 e 13 della sezione IV del modello vanno compilate per le attività trasferite in Italia o in Stati membri della UE o in Stati aderenti all'Accordo SEE che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia.

Si ritiene che nella relazione di accompagnamento siano da inserire gli elementi che permettono all'Agenzia delle Entrate di determinare gli imponibili soggetti a IVAFE (cfr. Circ. 10/2015 punto 4.2.).

La relazione di accompagnamento va inviata anche nel caso di scelta della determinazione forfettaria dei redditi finanziari.